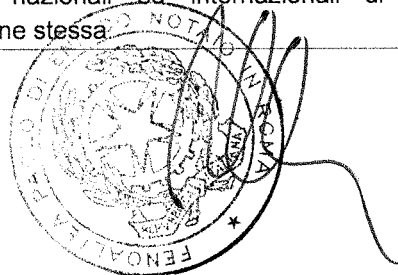


MODIFICHE DI STATUTO

STATUTO al 22/05/2023	MODIFICHE STATUTO all'1/2026
Articolo 1 Costituzione È costituita una Fondazione denominata "Fondazione per il Tuo cuore Onlus" enunciabile anche "Fondazione Italiana per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari ONLUS", e enunciabile anche "Heart Care Foundation – HCF ONLUS", con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.	Articolo 1 Costituzione È costituita una Fondazione denominata "HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS", con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale. La Fondazione è un Organismo di Ricerca ai sensi del D.M. MISE del 4 dicembre 2014 e al Regolamento UE n. 651 del 2014 in quanto ente privato senza scopo di lucro la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca scientifica (in particolare trial clinici randomizzati, studi osservazionali, di outcome e di approfondimento fisiopatologico) e opera in modo da garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non ci sono imprese in grado di esercitare influenze decisive e che possono godere di accesso preferenziale ai risultati generati.
Articolo 2 Delegazioni ed Uffici Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.	Articolo 2 Delegazioni ed Uffici Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

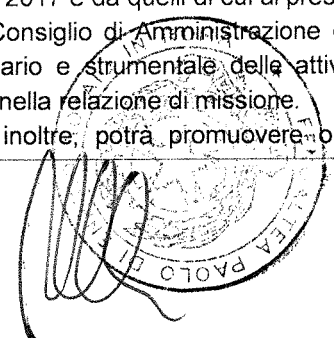
Donna Colicelli



Articolo 3 Scopi e attività istituzionali	Articolo 3 Attività di interesse generale
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale nonché finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico-scientifico, in particolare nel campo cardiologico, attivandosi nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nella istruzione e nella formazione. Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni - allo sviluppo della ricerca medica e scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'art.5, comma 1, lett. H) del Codice del Terzo Settore (CTS) disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017 e succ. modifiche, con specifica attenzione ai risvolti applicativi, e, in quanto attività direttamente connesse, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari ed alla educazione sanitaria della popolazione tutta. Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di: – attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie cardiache in particolare anche mediante la gestione di centri di ricerca specializzati; – attività che promuovano l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei ricercatori, dei medici e di tutti gli addetti alla ricerca sullo sviluppo delle conoscenze relative alla cardiologia o a settori ad essa inerenti; – attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori; – attività di formazione ed aggiornamento nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari del personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado; – attività di divulgazione dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica; – attività volte alla promozione e alla partecipazione nelle reti cardiologiche, nazionali o internazionali.	La Fondazione persegue esclusivamente finalità senza scopo di lucro, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico-scientifico, in particolare nel campo cardiologico, attivandosi nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nella istruzione e nella formazione. Pertanto, la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni o organismi di ricerca - allo sviluppo della ricerca medica e scientifica di particolare interesse sociale, in ambito secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 135 del 2003, con specifica attenzione alla progettazione, sviluppo, organizzazione, coordinamento e monitoraggio di progetti di ricerca, prevalentemente in ambito cardiovascolare con trial clinici randomizzati, studi osservazionali, di outcome e di approfondimento fisiopatologico. La Fondazione è inoltre impegnata nelle iniziative dirette alla formazione di ricercatori, alla prevenzione ed alla educazione sanitaria della popolazione tutta, in conformità alle lett. h), g), e d), i) del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017. Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di attività: – che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie cardiache in particolare anche mediante la gestione di centri di ricerca specialistici; – che promuovano l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei ricercatori, dei medici e di tutti gli addetti alla ricerca sullo sviluppo delle conoscenze relative alla cardiologia o a settori ad essa inerenti, quali ad esempio le patologie metaboliche e renali, con riguardo all'accrescimento delle competenze in materia di ricerca scientifica, sia teoriche che pratiche, anche mediante sistemi FAD; – che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori; – di formazione ed aggiornamento nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari del personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado; – di divulgazione dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica anche curando o favorendo pubblicazioni di carattere scientifico; – di promozione di manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi

	e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati; – volte alla promozione e alla partecipazione nelle reti cardiologiche, nazionali o internazionali; – volte a finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche di promozione alla salute, promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni; – volte a promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente il campo cardiovascolare; – volte a incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori o laureati in medicina che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione; – finalizzate ad accordare contributi e borse di studio al fine di incentivare la formazione di personale tecnico da utilizzare nelle ricerche; – volte a intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, gli organismi di ricerca, le associazioni e fondazioni italiane e estere che perseguano scopi simili, e tutti gli enti che possano contribuire al progresso scientifico, comprese le imprese operanti nel campo sanitario; – volte alla sensibilizzazione all'aderenza e alla prevenzione cardiovascolare anche su specifici subse di popolazione generale. – volte alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di promozione della salute cardiovascolare anche attraverso screening sul territorio.
Articolo 4 Attività strumentali, accessorie e connesse	Articolo 4 Attività diverse Attività di raccolta fondi Attività finanziarie
Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà svolgere ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, purché direttamente connessa, accessoria, secondaria o strumentale alle medesime attività di interesse generale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: – finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche di promozione alla salute, promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni; – promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo; – curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;	Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà svolgere ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, purché secondaria o strumentale alle medesime attività di interesse generale, così come di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri e limiti del Decreto Ministeriale n. 107 del 2021 e sue modifiche. È vietato alla Fondazione di svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e da quelli di cui al presente articolo. Annualmente il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo nella relazione di missione. La Fondazione, inoltre, potrà promuovere o organizzare

Donato C. Dell.



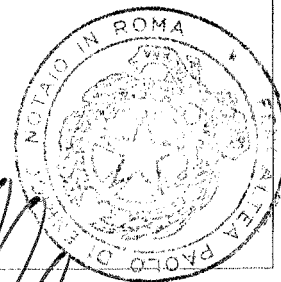
– curare e favorire l'aderenza alla prevenzione cardiovascolare anche su specifici subset di popolazione generale; – promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati; – promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici; – incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori o laureati in medicina che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione; – accordare contributi e borse di studio al fine di contribuire alla formazione di personale tecnico da utilizzare nelle ricerche; – intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni italiane e estere che perseguano scopi simili; – per la realizzazione dei suddetti scopi, costituire enti o società, assumere interessenze e partecipazioni in essi, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e da quelle disciplinate dal presente articolo. L'identificazione delle attività diverse che, ai sensi del presente articolo, la Fondazione svolgerà di volta in volta, è rimessa al Consiglio di Amministrazione. Annualmente il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo nella relazione di missione.	occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici. Per la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione potrà costituire enti o società, assumere interessenze e partecipazioni in essi, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.
Articolo 5 Patrimonio Il Patrimonio della Fondazione è costituito: – dal fondo di dotazione; – dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità; – dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad	Articolo 5 Patrimonio Il Patrimonio della Fondazione è costituito: – dal fondo di dotazione; – dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità; – dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad

incrementare il patrimonio; – dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo. Eventuali eccedenze di Patrimonio temporaneamente non utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie, potranno essere investite, nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando: – l'acquisto di buoni del tesoro od altri titoli di Stato o di enti locali o garantiti dallo Stato; – l'acquisto di obbligazioni e certificati di deposito; – l'acquisto di immobili. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.	incrementare il patrimonio; – dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo. Eventuali eccedenze di Patrimonio temporaneamente non utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie, potranno essere investite, nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando: – l'acquisto di buoni del tesoro od altri titoli di Stato o di enti locali o garantiti dallo Stato; – l'acquisto di obbligazioni e certificati di deposito; – l'acquisto di immobili. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività in osservanza dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, durante la vita della Fondazione stessa, al Fondatore, ai lavoratori e ai collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi della Fondazione.
Articolo 6 Entrate	Articolo 6 Entrate
Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, oltre ai proventi per la realizzazione delle attività istituzionali o contributi specifici, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate: – rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento; – eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione ai soci o ai partecipanti; – eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio; – attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 2017. È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e anche di quelle di cui al precedente Art. 4.	Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, oltre ai proventi per la realizzazione delle attività di interesse generale e diverse o contributi specifici, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate: – rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento; – eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione ai soci o ai partecipanti; – eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio; – attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 2017. È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 3 e anche di quelle diverse di cui al precedente art. 4.



Articolo 7 Fondatore Promotore La Fondazione è promossa ed istituita dalla Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) con sede in Firenze, che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. All'ANMCO, in qualità di Fondatore Promotore, vengono riconosciuti i seguenti poteri: -- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e tre membri del Consiglio di Amministrazione; -- di nomina, revoca e sostituzione del Revisore Unico; -- di fornire il proprio parere sulle attività di carattere straordinario che il Consiglio di Amministrazione, o i suoi sottogruppi, intendono svolgere per il conseguimento degli scopi sociali; -- di esprimere il proprio parere vincolante in caso di modifica dello Statuto; -- di promuovere lo scioglimento della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali; -- di esprimere il proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della Fondazione, fermo restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all'articolo 20 del presente statuto. Il Fondatore Promotore è membro di diritto dell'Assemblea della Fondazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la figura del Fondatore Promotore, i poteri ad esso attribuiti verranno automaticamente riconosciuti in capo all'Assemblea, salvo diversa disposizione dello stesso Fondatore Promotore che potrà indicare l'ente giuridico che gli succederà nelle funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto.	Articolo 7 Fondatore Promotore La Fondazione è promossa ed istituita dalla Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) con sede in Firenze, che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. All'ANMCO, in qualità di Fondatore Promotore, vengono riconosciuti i poteri indicati nel presente statuto tra cui: -- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e due membri del Consiglio di Amministrazione; -- di nomina, revoca e sostituzione del Revisore Unico; -- di fornire il proprio parere sulle attività di carattere straordinario che il Consiglio di Amministrazione, o i suoi sottogruppi, intendono svolgere per il conseguimento degli scopi sociali; -- di esprimere il proprio parere vincolante in caso di modifica dello Statuto; -- di promuovere lo scioglimento della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali; -- di esprimere il proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della Fondazione, fermo restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all'articolo 20 del presente statuto. Il Fondatore Promotore è membro di diritto dell'Assemblea della Fondazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la figura del Fondatore Promotore, i poteri ad esso attribuiti verranno automaticamente riconosciuti in capo all'Assemblea, salvo diversa disposizione dello stesso Fondatore Promotore che potrà indicare l'ente giuridico che gli succederà nelle funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto.
Articolo 8 Partecipanti I partecipanti sono le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in beni e/o in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Sono partecipanti di diritto, gli iscritti al Fondatore Promotore e contribuiscono alla vita della Fondazione con l'attiva partecipazione alle sue iniziative. La qualifica di partecipante si acquista a seguito di	Articolo 8 Partecipanti I partecipanti sono le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in beni e/o in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Sono partecipanti di diritto, gli iscritti al Fondatore Promotore e contribuiscono alla vita della Fondazione con l'attiva partecipazione alle sue iniziative. La qualifica di partecipante si acquista a seguito di

deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato o su proposta presentata da due partecipanti, corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti. Il Consiglio di Amministrazione potrà con propria deliberazione suddividere i partecipanti in categorie, secondo criteri che saranno stabiliti dallo stesso Consiglio. La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza dichiarata dall'organo competente alla nomina per gravi motivi che rendano incompatibili i partecipanti con i fini della Fondazione.	deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato o su proposta presentata da due partecipanti, corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti. Il Consiglio di Amministrazione potrà con propria deliberazione suddividere i partecipanti in categorie, secondo criteri che saranno stabiliti dallo stesso Consiglio. La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza dichiarata dall'organo competente alla nomina per gravi motivi che rendano incompatibili i partecipanti con i fini della Fondazione.
Articolo 9 Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: 1. l'Assemblea della Fondazione; 2. il Consiglio di Amministrazione; 3. il Presidente della Fondazione; 4. il Comitato Scientifico per la Ricerca; 5. i Comitati Strategici, ove nominati; 6. il Revisore Unico; 7. i Responsabili dei Settori Operativi, ove nominati.	Articolo 9 Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: 1. l'Assemblea della Fondazione; 2. il Consiglio di Amministrazione; 3. il Presidente della Fondazione; 4. il Comitato Scientifico per la Ricerca; 5. i Comitati Strategici, ove nominati; 6. il Revisore Unico; 7. i Responsabili dei Settori Operativi, ove nominati. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e non devono incorrere in cause di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, anche previste da appositi regolamenti.
Articolo 10 Assemblea L'Assemblea è composta da tutti i partecipanti e dal Fondatore Promotore e ad essa spetta il potere di nominare, revocare e sostituire due membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea esprime inoltre il proprio parere sui rendiconti annuali, sul bilancio sociale e sul programma di attività della Fondazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Essa, inoltre, formula suggerimenti e pareri sull'attività della Fondazione.	Articolo 10 Assemblea della Fondazione L'Assemblea della Fondazione è composta da tutti i partecipanti e dal Fondatore Promotore, ha un ruolo consultivo e il potere di nominare, revocare e sostituire due membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea esprime il proprio parere sul bilancio di esercizio, sul bilancio sociale e sul programma di attività della Fondazione, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Essa, inoltre, formula suggerimenti e pareri sull'attività della Fondazione. All'assemblea della Fondazione non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 117 del 2017.



[Handwritten signature]

Articolo 11 Modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, o ne faccia domanda almeno un terzo dei partecipanti e comunque almeno una volta l'anno. L'Assemblea comunque si riunisce almeno una volta all'anno preferibilmente in concomitanza al Congresso Nazionale del Fondatore Promotore. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno sei giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a tutti i partecipanti e ai membri degli organi istituzionali e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei partecipanti presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza dall'Amministratore più anziano. L'Assemblea nomina un segretario tra i presenti su proposta del Presidente che redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.	Articolo 11 Modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea della Fondazione L'Assemblea della Fondazione si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, o ne faccia domanda almeno un terzo dei partecipanti e comunque almeno una volta l'anno, preferibilmente in concomitanza al Congresso Nazionale del Fondatore Promotore. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno sei giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a tutti i partecipanti e ai membri degli organi istituzionali e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei partecipanti presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza dall'Amministratore più anziano. L'Assemblea nomina un segretario tra i presenti su proposta del Presidente che redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.
Articolo 12 Consiglio di Amministrazione: Composizione Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Amministratori, di cui uno di diritto il Presidente del Fondatore Promotore, per l'intera durata di tale mandato, tre Consiglieri di nomina del Fondatore Promotore, scelti tra i propri associati, e due Consiglieri di nomina dell'Assemblea, scelti preferibilmente al di fuori della categoria dei cardiologi, più il Presidente, scelto dal Fondatore Promotore. Ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., non può essere nominato Amministratore o Presidente, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Partecipano, qualora nominati, i Responsabili dei Settori Operativi di cui al successivo articolo 18, i quali intervengono senza diritto di voto. Qualora il Presidente non sia scelto tra gli associati del Fondatore Promotore a quest'ultimo spetta la nomina di quattro Consiglieri Amministratori scelti tra i propri associati. Fatta eccezione per la carica di diritto del Presidente del Fondatore Promotore, ciascuno dei Consiglieri dura in carica due anni, salvo revoca da parte dell'organo che l'ha nominato. Ciascuno dei Consiglieri scelti tra gli associati	Articolo 12 Consiglio di Amministrazione: Composizione Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Amministratori, di cui due di diritto nelle persone del Presidente e del Presidente Designato del Fondatore Promotore, per l'intera durata del loro mandato, due Consiglieri di nomina del Fondatore Promotore, scelti tra i propri associati, e due Consiglieri di nomina dell'Assemblea, scelti preferibilmente al di fuori della categoria dei cardiologi, più il Presidente, scelto dal Fondatore Promotore. Ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., non può essere nominato Amministratore o Presidente, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Partecipano, qualora nominati, i Responsabili dei Settori Operativi di cui al successivo articolo 18, i quali intervengono senza diritto di voto. Qualora il Presidente non sia scelto tra gli associati del Fondatore Promotore a quest'ultimo spetta la nomina di tre Consiglieri Amministratori scelti tra i propri associati. Fatta eccezione per le cariche di diritto, ciascuno dei Consiglieri dura in carica due anni, salvo revoca da parte dell'organo che l'ha nominato. Ciascuno dei Consiglieri scelti tra gli associati del Fondatore Promotore o tra la categoria dei cardiologi, è rieleggibile soltanto per un

del Fondatore Promotore o tra la categoria dei cardiologi, è rieleggibile soltanto per un ulteriore mandato.

Successive nomine a Consigliere possono essere effettuate soltanto quando siano decorsi almeno quattro anni dalla fine del precedente mandato di Consigliere. I Consiglieri non cardiologi di nomina dell'assemblea sono liberamente rieleggibili.

In caso di revoca l'organo competente all'atto di revoca provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione il Consiglio provvede a invitare l'organo competente alla nomina del sostituto, salvo, in caso di necessità, a nominare esso stesso non più di due sostituti che resteranno in carica fino alla nomina degli Amministratori definitivamente designati dall'organo competente. In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, il Revisore Unico provvede alla convocazione dell'Assemblea e invita il Socio Fondatore Promotore affinché vengano urgentemente nominati i nuovi Amministratori.

Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'intervento di tutti i presenti, la maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto anche il Past President ed il Revisore Unico. Al Past President ed al Revisore Unico è riconosciuto il diritto di intervento.

Su invito del Presidente potranno partecipare altre figure o cariche, anche onorifiche, senza alcun diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta dal Presidente; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario

ulteriore mandato biennale.

Successive nomine a Consigliere possono essere effettuate soltanto quando siano decorsi almeno quattro anni dalla fine del precedente mandato di Consigliere. I Consiglieri non cardiologi di nomina dell'assemblea sono liberamente rieleggibili.

In caso di revoca l'organo competente all'atto di revoca provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione il Consiglio provvede a invitare l'organo competente alla nomina del sostituto, salvo, in caso di necessità, a nominare esso stesso non più di due sostituti che resteranno in carica fino alla nomina degli Amministratori definitivamente designati dall'organo competente. In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, il Revisore Unico provvede alla convocazione dell'Assemblea e invita il Socio Fondatore Promotore affinché vengano urgentemente nominati i nuovi Amministratori.

Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri. La convocazione deve essere inviata per iscritto mediante posta elettronica ordinaria, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'intervento di tutti i presenti, la maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto anche il Past President ed il Revisore Unico. Al Past President ed al Revisore Unico è riconosciuto il diritto di intervento.

Su invito del Presidente potranno partecipare altre figure o cariche, anche onorifiche, senza alcun diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta dal Presidente; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione. In particolare, il Consiglio delibera, senza facoltà di delega:

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione. In particolare, il Consiglio delibera, senza facoltà di delega:



1) sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione; 2) sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi, fermo restando che in ogni caso sono immutabili gli scopi della Fondazione, e previo parere favorevole del Fondatore Promotore; 3) sulla nomina e decadenza dei partecipanti; 4) sulle eventuali indennità di carica, se previste, nel rispetto dei limiti stabilito dal D.Lgs. 117/2017. In ogni caso non sono previste indennità di carica in favore dei componenti cardiologi e dei componenti Laici del Consiglio di Amministrazione; 5) sulla istituzione dei Comitati Strategici e sulla nomina dei loro partecipanti, su proposta del Presidente; 6) sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione; 7) sull'approvazione dei progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione; 8) sulla costituzione o partecipazione a enti o società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione; 9) sulla nomina del Comitato Scientifico, sentito il parere del Fondatore Promotore; 10) all'unanimità, sulla nomina delle cariche onorifiche il cui funzionamento e composizione verrà determinato da apposito regolamento. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio, ai Responsabili dei Settori Operativi, al Comitato Scientifico, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Oltre che a singoli membri del Consiglio di Amministrazione e ai Responsabili dei Settori Operativi, la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.	1) sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione; 2) sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi, fermo restando che in ogni caso sono immutabili gli scopi della Fondazione, e previo parere favorevole del Fondatore Promotore; 3) sulla nomina e decadenza dei partecipanti; 4) sulle eventuali indennità di carica, se previste, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117 del 2017. In ogni caso non sono previste indennità di carica in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 5) sulla istituzione dei Comitati Strategici e sulla nomina dei loro partecipanti, su proposta del Presidente; 6) sulla istituzione dei Settori Operativi e sulla nomina dei loro Responsabili, previo parere preventivo vincolante del Fondatore Promotore ove richiesto ai sensi dell'art. 18; 7) sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione; 8) sull'approvazione dei progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione; 9) sulla costituzione o partecipazione a enti o società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione; 10) sulla nomina del Comitato Scientifico, sentito il parere del Fondatore Promotore; 11) all'unanimità, sulla nomina delle cariche onorifiche il cui funzionamento e composizione verrà determinato da apposito regolamento. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio, ai Responsabili dei Settori Operativi, al Comitato Scientifico, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Oltre che a singoli membri del Consiglio di Amministrazione e ai Responsabili dei Settori Operativi, la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
---	---

Articolo 14 Il Presidente della Fondazione Il Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore Promotore e dura in carica un biennio. Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, è il Rappresentante legale dell'Ente e rappresenta la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Qualora sia scelto tra gli associati del Fondatore Promotore o tra la categoria dei cardiologi, è rieleggibile soltanto per un ulteriore mandato. Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past-President per tutta la durata della carica del Presidente che gli è subentrato. Al termine di tale periodo risulterà ineleggibile, in via definitiva, come Presidente e come componente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente: 1) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; 2) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto; 3) è membro di diritto del Comitato Scientifico della Ricerca; 4) predispone annualmente la proposta di bilancio preventivo e consuntivo e di bilancio sociale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 19 dello Statuto; 5) può nominare i Responsabili dei Settori Operativi con le modalità indicate al successivo art. 18; 6) può nominare, sentito il Fondatore Promotore, un Vice-Presidente che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni; 7) può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione e la nomina dei Comitati Strategici di cui al successivo art. 16. Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.	Articolo 14 Il Presidente della Fondazione Il Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore Promotore e dura in carica un biennio. Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, è il Rappresentante legale dell'Ente e rappresenta la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Qualora sia scelto tra gli associati del Fondatore Promotore o tra la categoria dei cardiologi, è rieleggibile soltanto per un ulteriore mandato. Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past-President per tutta la durata della carica del Presidente che gli è subentrato. Al termine di tale periodo risulterà ineleggibile, in via definitiva, come Presidente e come componente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente: 1) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; 2) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto; 3) è membro di diritto del Comitato Scientifico della Ricerca; 4) predispone annualmente la proposta di bilancio preventivo e consuntivo e di bilancio sociale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 19 dello Statuto; 5) può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione dei Settori Operativi e la nomina dei Responsabili dei Settori Operativi con le modalità indicate al successivo art. 18; 6) può nominare, sentito il Fondatore Promotore, un Vice-Presidente scelto tra i consiglieri in carica che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni; 7) può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione e la nomina dei Comitati Strategici di cui al successivo art. 16. Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.
Articolo 15 Il Comitato Scientifico per la Ricerca (CSR) Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da undici a venti membri nominati per un biennio dal Consiglio di Amministrazione scelti, con i criteri stabiliti da apposito regolamento, tra esperti che maggiormente si sono distinti nel campo della ricerca e nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari. I componenti del CSR, tra quelli scelti tra gli associati del Fondatore Promotore, esclusi i componenti di diritto di cui al comma successivo, sono rieleggibili	Articolo 15 Il Comitato Scientifico per la Ricerca (CSR) Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da undici a venti membri nominati per un biennio dal Consiglio di Amministrazione scelti, con i criteri stabiliti da apposito regolamento, tra esperti che maggiormente si sono distinti nel campo della ricerca e nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari. I componenti del CSR, tra quelli scelti tra gli associati del Fondatore Promotore, esclusi i componenti di diritto di cui al comma successivo, sono immediatamente



Numero 16/2011

soltanto per un ulteriore mandato. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, provvede alla sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore. Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri sui programmi di attività scientifica e di ricerca della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, i membri del Comitato Scientifico possono suddividersi in autonomi sottogruppi di lavoro ai quali lo stesso Comitato Scientifico delega i propri poteri, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. Possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Scientifico o direttamente ai sottogruppi dello stesso Comitato, specifici poteri esecutivi quali l'esecuzione di determinati incarichi o il costante controllo della conformità delle attività finanziate agli scopi della Fondazione. Il funzionamento del Comitato Scientifico è definito da apposito Regolamento. Sono membri di diritto del Comitato Scientifico il Presidente della Fondazione, il Presidente del Fondatore Promotore, i componenti cardiologi del CDA della Fondazione, i Responsabili dei Settori Operativi della Fondazione, i componenti esteri del Comitato Strategico per la Ricerca Innovativa, il Direttore del Centro Studi ANMCO.	rieleggibili soltanto per un ulteriore mandato. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, provvede alla sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore. Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri sui programmi di attività scientifica e di ricerca della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, i membri del Comitato Scientifico possono suddividersi in autonomi sottogruppi di lavoro ai quali lo stesso Comitato Scientifico delega i propri poteri, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. Possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Scientifico o direttamente ai sottogruppi dello stesso Comitato, specifici poteri esecutivi quali l'esecuzione di determinati incarichi o il costante controllo della conformità delle attività finanziate agli scopi della Fondazione. Il funzionamento del Comitato Scientifico è definito da apposito Regolamento. Sono membri di diritto del Comitato Scientifico il Presidente della Fondazione, il Presidente del Fondatore Promotore, i componenti cardiologi del CDA della Fondazione, i Responsabili dei Settori Operativi della Fondazione, i componenti esteri del Comitato Strategico per la Ricerca Innovativa, il Direttore del Centro Studi ANMCO.
Articolo 16 Comitati Strategici Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può istituire uno o più Comitati Strategici chiamando a comporli personalità di alto profilo a livello nazionale o internazionale, con lo scopo di sviluppare tematiche o iniziative particolarmente rilevanti per il perseguimento degli scopi della Fondazione. Appartengono a tale categoria i Comitati Strategici per la "Ricerca Innovativa" e la "Consulta delle Società Cardiologiche". All'atto dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione ne determina composizione, durata e obiettivi. I Comitati si riuniscono su impulso del Presidente della Fondazione.	Articolo 16 Comitati Strategici Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può istituire uno o più Comitati Strategici chiamando a comporli personalità di alto profilo a livello nazionale o internazionale, con lo scopo di sviluppare tematiche o iniziative particolarmente rilevanti per il perseguimento degli scopi della Fondazione. Appartengono a tale categoria i Comitati Strategici per la "Ricerca Innovativa" e la "Consulta delle Società Cardiologiche". All'atto dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione ne determina composizione, durata e obiettivi. I Comitati si riuniscono su impulso del Presidente della Fondazione.
Articolo 17 Revisore Unico Il Revisore Unico dura in carica un quadriennio e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali. Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	Articolo 17 Revisore Unico Il Revisore Unico, organo di controllo monocratico, dura in carica un quadriennio e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali. Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico, inoltre:

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali;
- esercita il controllo contabile, verificando la regolare tenuta della contabilità della Fondazione;
- controlla i progetti di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente e approvati dal Consiglio di Amministrazione, redigendo un'apposita relazione da allegare e da sottoporre all'Assemblea;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile.

Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico, inoltre:

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali;
- esercita il controllo contabile, verificando la regolare tenuta della contabilità della Fondazione;
- controlla i progetti di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente redigendo un'apposita relazione prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile;
- in quanto iscritto nell'apposito registro, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017, può esercitare la revisione legale dei conti.

Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Al Revisore Unico si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Articolo 18

I Responsabili dei Settori Operativi

Possono essere nominati uno o più Responsabili di specifici settori operativi.

La nomina spetta al Presidente che designa i Responsabili al di fuori del Consiglio di Amministrazione; questi restano in carica fino a revoca.

La nomina del Responsabile del Settore Operativo Ricerca spetta al Presidente, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore.

Qualora nominati, i Responsabili dei settori operativi:

- intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni;
- partecipano alle assemblee;
- vigilano di regola sull'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nei rispettivi settori operativi;
- collaborano con il Presidente della Fondazione per

Articolo 18

I Settori Operativi

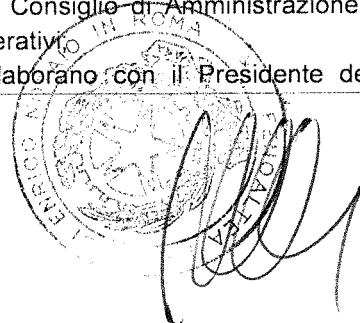
Possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione uno o più Settori Operativi fino ad un numero massimo di cinque.

La nomina del Responsabile di ciascun settore operativo spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Per la nomina del Responsabile del Settore Operativo Ricerca (Centro Studi ANMCO) è necessario il parere preventivo vincolante del Fondatore Promotore.

I Responsabili dei Settori operativi restano in carica fino a revoca, salvo siano scelti tra gli associati ordinari del Fondatore Promotore. In tal caso, ove non diversamente stabilito all'atto della nomina, la loro carica dura un biennio e sono immediatamente rieleggibili soltanto per un ulteriore mandato.

Qualora nominati, i Responsabili dei settori operativi:

- intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni;
- partecipano alle assemblee;
- vigilano di regola sull'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nei rispettivi settori operativi;
- collaborano con il Presidente della Fondazione per



Dott. C. C. C.

l'esecuzione degli incarichi di propria competenza. In caso di assenza o di impedimento le funzioni dei Responsabili possono venire avocate dal Presidente della Fondazione o demandate ad uno o più Consiglieri o dipendenti della Fondazione.	l'esecuzione degli incarichi di propria competenza. In caso di assenza o di impedimento le funzioni dei Responsabili possono venire avocate dal Presidente della Fondazione o demandate ad uno o più Consiglieri o dipendenti della Fondazione.
Articolo 19 Bilancio di esercizio e bilancio sociale	Articolo 19 Bilancio di esercizio e bilancio sociale
L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, del presente statuto) e il bilancio sociale. Li trasmette al Revisore Unico e al Consiglio di Amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione. Entro il 30 giugno provvede alla convocazione dell'Assemblea chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo. Entro il mese di ottobre provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Revisore Unico e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 novembre provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Entro il mese di marzo provvede alla compilazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite, accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio. Il bilancio preventivo, e il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e del Revisore Unico, restano depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con	L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in conformità agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e li trasmette al Revisore Unico e al Consiglio di Amministrazione e provvedendo poi alla convocazione del Consiglio di Amministrazione che si deve riunire per la loro approvazione definitiva nel rispetto delle scadenze di legge. Entro il mese di giugno, inoltre, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo. Entro il mese di ottobre il Presidente provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e, unitamente alla relazione accompagnatoria, lo trasmette al Revisore Unico e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 novembre provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio inoltre provvede alla compilazione di un rendiconto delle raccolte fondi conformi al D.M. 9 giugno 2022, per ciascuna delle raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio e al relativo deposito presso il RUNTS. Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e del Revisore Unico, sono pubblicati nel sito della Fondazione prima dell'Assemblea chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo. Il bilancio sociale è redatto annualmente e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore Unico. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale della Fondazione devono essere depositati presso il RUNTS, nonché rimanere pubblicati sul sito internet della Fondazione.

particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Il bilancio sociale è redatto annualmente e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore Unico. Il bilancio della Fondazione, successivamente all'iscrizione della Fondazione al RUNTS deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché pubblicato sul sito internet della Fondazione.	
Articolo 20 Estinzione e liquidazione della Fondazione In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili. I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti o ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, a seguito di parere favorevole del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.	Articolo 20 Estinzione e liquidazione della Fondazione In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili. La Fondazione ha l'obbligo di devolvere i beni residui dopo la liquidazione – previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017 – e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole del Fondatore promotore o, in mancanza, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117 del 2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 21 Segni distintivi della Onlus La denominazione della Fondazione "Fondazione per il Tuo cuore Onlus" enunciabile anche "Fondazione Italiana per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari ONLUS", e enunciabile anche "Heart Care Foundation – HCF ONLUS", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. In ogni caso, è fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".	Articolo 21 Segni distintivi della Fondazione ETS La denominazione della Fondazione "HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. In ogni caso, è fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". 

Articolo 22 Riferimenti e Presidenza Onoraria A seguito del procedimento di Fusione per incorporazione, la Fondazione è succeduta in tutte le posizioni attive e passive, qualifiche e riconoscimenti che facevano capo alla Fondazione Internazionale per il Cuore Onlus. A seguito della predetta fusione, i soci degli "Amici della Fondazione Internazionale per il Cuore Onlus" sono diventati automaticamente partecipanti della Fondazione per il Tuo cuore Onlus. Il Presidente Onorario della Fondazione è stato l'emérito Prof. Attilio Maseri, cardiologo di fama internazionale che fino alla fine, con dedizione e impegno, ha contribuito a rendere la Fondazione punto di riferimento nel panorama della ricerca scientifica italiana nel settore della cardiologia. Pertanto, altri Presidenti Onorari potranno essere nominati, ai sensi dell'art.13 punto 10, unicamente tra figure di altissimo profilo scelte nel mondo civile al di fuori della cardiologia.	Articolo 22 Riferimenti e Presidenza Onoraria A seguito del procedimento di Fusione per incorporazione, la Fondazione è succeduta in tutte le posizioni attive e passive, qualifiche e riconoscimenti che facevano capo alla Fondazione Internazionale per il Cuore Onlus. A seguito della predetta fusione, i soci degli "Amici della Fondazione Internazionale per il Cuore Onlus" sono diventati automaticamente partecipanti della Fondazione. Il Presidente Onorario della Fondazione è stato l'emérito Prof. Attilio Maseri, cardiologo di fama internazionale che fino alla fine, con dedizione e impegno, ha contribuito a rendere la Fondazione punto di riferimento nel panorama della ricerca scientifica italiana nel settore della cardiologia. Pertanto, altri Presidenti Onorari potranno essere nominati, ai sensi dell'art. 13 punto 11, unicamente tra figure di altissimo profilo scelte nel mondo civile al di fuori della cardiologia.
Articolo 23 Rinvio Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e del D.P.R. 135/2003.	Articolo 23 Rinvio Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti in materia e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.
Articolo 24 Norma transitoria All'atto dell'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal CTS, gli articoli del presente Statuto sotto indicati verranno modificati come riportato nel prosieguo.	
Articolo 1 Costituzione È costituita una Fondazione denominata "Fondazione per il Tuo cuore ETS" enunciabile anche "Fondazione Italiana per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari ETS", e enunciabile anche "Heart Care Foundation – HCF ETS", con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, nonché a tutte le disposizioni contenute dal Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117/2017 e sue modifiche e aggiornamenti e dai relativi decreti attuativi.	

Articolo 5

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

Eventuali eccedenze di Patrimonio temporaneamente non utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie, potranno essere investite, nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando:

- l'acquisto di buoni del tesoro od altri titoli di Stato o di enti locali o garantiti dallo Stato;
- l'acquisto di obbligazioni e certificati di deposito;
- l'acquisto di immobili.

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve durante la vita della Fondazione stessa, al Fondatore, ai lavoratori e ai collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi della Fondazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20

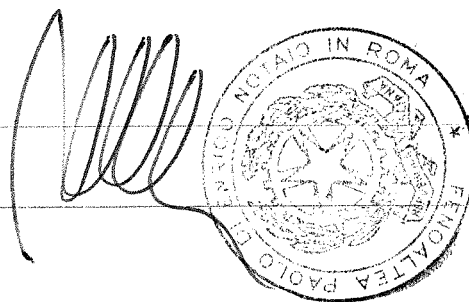
Estinzione e liquidazione della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due

Gianni

Domenico



liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili. La Fondazione ha l'obbligo di devolvere i beni residui dopo la liquidazione - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS – e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.	
Articolo 21 Segni distintivi della Fondazione	
La denominazione della Fondazione “Fondazione per il Tuo cuore ETS” enunciabile anche “Fondazione Italiana per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari ETS”, e enunciabile anche “Heart Care Foundation – HCF ETS”, è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. In ogni caso, è fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”.	